

Contratto per la costituzione della Sede territoriale periferica A.D.L.I.
denominata "Sede territoriale _____ n. _____"

tra

ASSOCIAZIONE DATORI DI LAVORO ITALIANI (in sigla A.D.L.I.), c.f. 9227844028, avente sede legale a Padova, in via Vicenza n. 23, rappresentata dal Sig. Mingardo Mattia, c.f. MNGMTT81P28G224B, nato a Padova il 28/09/1981, in qualità di Presidente della Associazione,

Mail: info@associazioneadli.it PEC: associazioneadli@pec.it

e

_____, P.IVA _____, C.F. _____ con
sede legale a _____ (____), in via _____ n° _____, legalmente rappresentata da
_____, d'ora in poi anche solo "Struttura formativa e/o SEDE DIRETTA"

Mail: _____ Pec : _____

Premesso che

1. A.D.L.I. è un'associazione rappresentativa a livello nazionale. Firmataria di 23 Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, associa aziende di servizi e di consulenza, aziende e studi professionali che operano nel settore della sicurezza, aziende che operano nel settore della cultura e dello spettacolo, del commercio, del terziario e tutti i professionisti che, ad oggi, non hanno ancora una piena tutela contrattuale, come gli HSE e gli Auditor.
2. A.D.L.I. autocertifica il possesso dei requisiti necessari per poter essere un soggetto formatore in materia di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro (Acc. 59/CSR 2025, Parte I §1.3, p. 10), in quanto
 - copre più della metà delle province d'Italia con sedi distribuite tra Nord, Centro e Sud;
 - per consistenza numerica degli iscritti al sindacato, può essere annoverata tra i sindacati di maggior riferimento nei settori di competenza;
 - è firmataria di più di un CCNL, come sopra meglio specificato.
3. A.D.L.I. s'impegna, ora per allora, ad adeguarsi alle disposizioni attuative dell'Accordo 2025 in riferimento alla costituzione dell'apposito repertorio nazionale;

4. A.D.L.I. offre soluzioni innovative e supporto specializzato consentendo a professionisti e società di consulenza di operare legittimamente in qualità di **Sedi Territoriali** su tutto il territorio nazionale.
5. A.D.L.I., con provvedimento di accoglimento n. u.0423758, ha inoltre ottenuto il riconoscimento da parte del M.I.S.E., ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013. Questo riconoscimento attesta il ruolo dell'associazione nel promuovere e valorizzare la professionalità dei suoi membri, offrendo un'opportunità concreta di crescita e qualificazione a tutti quei professionisti che non sono ricompresi in Ordini o Collegi Professionali, come l'R.S.P.P., l'A.S.P.P., l'R.S.P.P. datore di lavoro, il Consulente S.S.L., il formatore S.S.L., il formatore per l'utilizzo di carrelli elevatori, il formatore per l'utilizzo delle macchine agricole, il formatore per l'utilizzo di p.l.e., il formatore per i corsi di guida sicura 4x4 e l'Asseveratore S.G.S.L./M.O.G..
6. l'A.D.L.I., tra i servizi offerti, cura anche le procedure di validazione dei programmi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ottica della precipua funzione di ausilio e supporto ai datori di lavoro per lo svolgimento degli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08 e s.m.i. attraverso la collaborazione di organismi paritetici di riferimento;
7. La Struttura formativa, con la firma del presente atto, opera in quanto articolazione territoriale secondaria di A.D.L.I., per l'erogazione dei corsi previsti dal D.lgs.81/08, la cui attuazione è regolamentata da Accordi Stato Regioni che individuano i soggetti formatori.

premesso inoltre che l'Associato

dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ovvero di aver maturato congrua esperienza nell'ambito della formazione e/o è costituito e/o annovera soggetti con congrua esperienza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nell'ambito della propria autonomia gestionale, amministrativa e delle proprie finalità persegue, sui temi della formazione e della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, scopi che non sono in contrasto con lo Statuto ed il Codice di condotta dell'Associazione. tutto ciò premesso le parti

- A.D.L.I., Associazione Datori di Lavoro Italiani, nella persona del Presidente;
- e la Struttura formativa di cui in epigrafe, nella sua qualità di sede diretta di A.D.L.I.

stipulano la presente convenzione

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 Oggetto della convenzione

La Struttura formativa, attraverso la sottoscrizione della presente, intende diventare una sede territoriale di diretta emanazione di A.D.L.I., per poter godere dei servizi offerti dalla stessa.

Lo scopo della convenzione è quello di regolare le procedure per lo svolgimento dell'attività di formazione, informazione e aggiornamento dei lavoratori, dei loro rappresentanti e di tutte le figure previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i., la cui attuazione è definita da Accordi Stato-Regioni che individuano i soggetti formatori e le modalità di erogazione della formazione stessa.

Art. 3 Aspetti organizzativi

Le fasi relative alla procedura per l'erogazione dei corsi di formazione sono le seguenti:

1. la sede diretta di A.D.L.I. richiede la validazione dei programmi formativi dei corsi utilizzando la piattaforma gestionale concessa in uso le cui credenziali d'accesso verranno fornite al momento della registrazione;
2. la sede diretta, operando quale articolazione di A.D.L.I. ai sensi dell'art. 2 dello statuto, per lo svolgimento dei corsi a marchio A.D.L.I. adotta i programmi ed utilizza le modalità definite dalla normativa vigente, uniformandosi alle disposizioni previste dall'Accordo Stato – Regioni 2025 (59/CSR 2025), con particolare riferimento
 - all'obbligo di organizzare le attività formative secondo le modalità definite nei paragrafi 3.1-3.6 della Parte IV del ASR 2025;
 - all'obbligo di redigere il fascicolo del corso (Parte I §7);
 - al rispetto dei contenuti obbligatori degli attestati (Parte I §6),
 - all'obbligo di redazione dei verbali delle verifiche finali dell'apprendimento (Parte I §5),
 - al rispetto delle procedure di valutazione dell'efficacia della formazione (Parte IV §6.2-6.3).
3. l'Attestato finale rilasciato, nelle forme previste dalla legge, dall'A.D.L.I. e con i marchi degli Enti paritetici di settore è munito della firma leggibile dei rappresentanti dei soggetti formatori, del Responsabile del Progetto Formativo della sede diretta A.D.L.I. e del docente/i del corso ed è munito di protocollo univoco per la verifica della veridicità dell'attestato stesso,
4. La direzione del corso e la costituzione della commissione d'esame, le modalità delle esercitazioni, delle prove pratiche e di quant'altro direttamente riconducibile all'attività formativa, sono di esclusiva competenza della sede diretta di A.D.L.I., che è tenuta all'osservanza delle norme di legge e/o delle indicazioni dell'A.D.L.I. Nazionale;
5. Le attività di cui ai precedenti punti si riferiscono ad ogni singola attività formativa richiesta, posta in essere secondo le modalità di seguito indicate, a partire dalla firma della presente convenzione;
6. Il Responsabile della sede diretta di A.D.L.I. assume la responsabilità anche personale per qualsiasi irregolarità posta in essere dalla medesima articolazione nell'erogazione dei corsi a marchio A.D.L.I.

Art. 4 Corrispettivi

Al momento della sottoscrizione della convenzione la Struttura formativa deve dimostrare di aver provveduto al versamento del “Contributo per il perseguimento degli scopi statuari di A.D.L.I.” per ogni anno solare di validità della convenzione, con invio copia del bonifico effettuato.

Per la gestione degli aspetti amministrativi legati all’attività di validazione, emissione di attestati e in generale per attività di carattere commerciale residuale e gestione di procedure operative, A.D.L.I. si avvale di un rapporto di collaborazione con la società M8 s.r.l., P.I. 05241040285.

Al momento dell’emissione degli attestati, A.D.L.I. richiede un contributo per ogni singolo attestato emesso, meglio definito nel “Allegato A”, che sarà inviato alla Struttura formativa a seguito della registrazione.

Art. 5 Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, e la durata della sua vigenza è stabilita a tempo indeterminato, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti mediante raccomandata A/R, con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: associazioneadli@pec.it. In ogni caso, anche in ipotesi di disdetta, dovrà, comunque, essere garantito il completamento delle attività in corso, oggetto della stessa.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Struttura formativa si obbliga, inoltre, al pagamento di una quota annuale da versare quale contributo associativo, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla ricorrenza annuale della data di stipula.

È in facoltà di A.D.L.I. procedere alla sospensione degli adempimenti e della erogazione delle prestazioni di sua spettanza in forza della presente convenzione, qualora risulti l’omessa corresponsione del predetto contributo associativo. Si considera omessa la corresponsione del contributo quando il versamento del relativo importo non sia perfezionato entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla scadenza del termine per il pagamento. Sono eccettuati i casi in cui la mancata verifica dell’accredito sia dipendente da causa non imputabile alla Struttura formativa, con onere a suo carico della prova della relativa circostanza.

Art. 6 Collaborazione degli organismi paritetici

A.D.L.I. riconosce il valore sociale e giuridico della collaborazione degli organismi paritetici nella formazione dei lavoratori e nella promozione di una sempre maggiore cultura della sicurezza. In tale ottica provvede a individuare organismi in possesso dei requisiti di maggiore rappresentatività con i quali raggiungere i propri scopi statuari.

La Struttura formativa con la firma della presente convenzione si impegna ad utilizzare la collaborazione degli organismi paritetici indicati da A.D.L.I.

Art. 7 Divieti

Tenuto conto della delicatezza della materia trattata e della cornice normativa e regolamentare, allo scopo di evitare abusi, alterazioni o contraffazioni è fatto assoluto divieto alla sede diretta di A.D.L.I. di rilasciare attestati a marchio A.D.L.I. che non siano stati emessi con le procedure sopraindicate. L'eventuale inosservanza di tale obbligo comporta l'attivazione di azioni disciplinari previste dallo statuto, oltre che giudiziali.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'A.D.L.I. autorizza la sede territoriale all'utilizzo del marchio dell'associazione per scopi di tipo commerciale e pubblicitario (ad es. apposizione su volantini, brochure, siti web), sempre che non siano in contrasto con gli interessi dell'associazione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'A.D.L.I. non autorizza la sede territoriale all'utilizzo del marchio dell'associazione in occasione di seminari, convegni, manifestazioni varie; in questi casi la sede territoriale dovrà richiedere espressamente il "patrocinio" dell'associazione, inviando una mail all'indirizzo info@associazioneadli.it

Art. 8 Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. su dichiarazione di una delle parti:

1. qualora lo svolgimento delle attività inerenti la stessa non avvenga in maniera soddisfacente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
2. in caso di ripetuti ritardi, mancato adempimento degli impegni assunti o inosservanza dei divieti, come novellati dall'art. 7 e, più in generale, dagli articoli della presente convenzione.

Art. 9 Foro competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia nell'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione si conviene che competente in via esclusiva sia il Foro di Padova.

Art. 10 Registrazione e oneri fiscali

La presente convenzione è un atto giuridico negoziale bilaterale redatto in forma di scrittura privata legalmente riconosciuta (art.2702 c.c.) e sarà oggetto di registrazione, insieme con la dovuta documentazione, all'Agenzia delle Entrate per il riconoscimento e, quindi, per il rilascio del codice fiscale. Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della Struttura formativa.

Art. 11 Norme di rinvio

Le disposizioni di cui ai punti 2) e 3) saranno Struttura formativa recepiti ed adottati in toto a seguito della sottoscrizione della presente convenzione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nei succitati regolamenti valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre norme di legge.

Art. 12 Riservatezza dei dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per le attività oggetto della presente convenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente, siano trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatica ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini dei firmatari del presente accordo.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

I dati personali sono trattati in conformità con la legislazione vigente (GDPR 2016/679). L’informativa completa è reperibile sul sito.

La presente convenzione NON autorizza la sede secondaria territoriale all’erogazione di qualsiasi altra attività formativa e/o servizio non espressamente prevista dalla presente convenzione; in tali ipotesi tutte le ulteriori attività potranno essere oggetto di specifiche convenzioni.

INOLTRE LA STRUTTURA FORMATIVA, NELLA PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, DICHIARA

di tenere in custodia presso la propria sede legale e per la durata di tempo prevista dalla normativa vigente, i fascicoli dei corsi, in formato digitale e/o cartaceo, ed in generale tutta la documentazione attestante lo svolgimento dei percorsi formativi svolti nell’ambito della Convenzione con A.D.L.I. Nonché la documentazione attestante l’idoneità dei docenti, in riferimento a quanto indicato dalla normativa vigente.

Si impegna infine, al termine di ogni percorso formativo svolto, ad inviare all’A.D.L.I. Nazionale copia conforme all’originale della documentazione sopra indicata tramite PEC o Fax o Raccomandata A/R o attraverso il caricamento della suddetta nella Piattaforma Gestionale A.D.L.I..

Data _____

Per approvazione

A.D.L.I.
in persona del Presidente

La Struttura formativa:

{ _____ }

In persona del legale Rappresentante

Con l'apposizione di apposita sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cpv codice civile le Parti manifestano il proprio concorde consenso alla specifica approvazione delle pattuizioni contenute rispettivamente negli articoli:

- (4) Corrispettivi;
- (8) Clausola risolutiva
- (9) Foro competente

A.D.L.I.
in persona del Presidente

La Struttura formativa:

{ _____ }

In persona del legale Rappresentante
